

**Roma, 7 dicembre 2004**

**Possibilità e legittimità di una eventuale integrazione della legge sul diritto di autore (633/41), che ha già conosciuto molteplici interventi giustificati dall'emergere di figure e attività nuove, legate sia ai progressi della tecnologia, sia a una più penetrante valutazione del ruolo e della funzione di alcuni soggetti nella creazione o nella diffusione di opere intellettuali.**

La considerazione si riferisce al doppiaggio: un tema del quale ebbi ad occuparmi in un risalente parere (apparso, sotto il titolo *Traduzione e adattamento di films stranieri*, in *Dir. aut.*, 1990, 1) sotto il profilo del riconoscimento, nell'attività dei doppiatori (in particolare, di quelli cinematografici), di caratteri di creatività idonei a ravvisare nel risultato conseguito un'opera dell'ingegno suscettibile di autonoma tutela. La qualificazione assumeva rilievo con riguardo alla natura del contratto e agli adempimenti fiscali connessi.

Il quesito ora postomi riguarda specificamente i direttori di doppiaggio. L'attività da essi svolta è così descritta, in modo puntuale, nel vigente contratto collettivo di lavoro nazionale: il direttore di doppiaggio è definito come il soggetto a cui è affidata "la direzione e la responsabilità artistica e tecnica dell'opera da doppiare, e quindi la scelta, la regia e il coordinamento degli attori doppiatori che dovranno interpretare l'opera".

Mi viene chiesto se possa oggettivamente giustificarsi (ed in tal senso, non potendo bastare l'interpretazione analogica, essere sollecitato un intervento legislativo) l'assimilazione dei direttori di doppiaggio ai direttori dell'orchestra o del coro, che l'art.82, al n.2 comprende nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori ai fini dell'applicazione delle norme che ne riconoscono ed elencano i diritti (art.80, nella attuale versione risalente al D. Lgs. 1994/685). Nell'art.82, al n.1, in termini generali la denominazione (nella formula riportata, con le modifiche di cui al decreto 685) è dichiarata comprensiva di tutti "coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario". Il rinvio e l'estensione rendono dunque applicabile la tutela riconosciuta a tutte le persone "che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno" (così apparento descritta, all'art. 80, co.1, la categoria degli artisti interpreti o esecutori, dopo la menzione specifica di attori, cantanti, musicisti e ballerini).

L'integrazione dell'art.82, da realizzare sulla base della assimilazione dei direttori di doppiaggio ai direttori di orchestra e del coro, si giustifica, a mio avviso, proprio col tener conto della già compiuta evoluzione legislativa in materia di traduzione e adattamento dell'opera cinematografica o assimilata originariamente espressa in una lingua straniera.

La disciplina innovativa è quella contenuta nell'attuale art.46 bis (disposizione aggiunta dall'art.3, co.1 d. lgs. 1996/581, successivamente sostituito dall'art.6, co. 1., d. lgs. 1997/154). Senza che ne risulti formalmente modificato il regime relativo ai soggetti 'considerati' coautori dell'opera cinematografica ed ai rapporti tra i coautori e il produttore visto come titolare dei diritti di utilizzazione economica (art.44-46), la norma aggiunta, con riguardo alla diffusione dell'opera (quando al produttore è ceduto il relativo diritto), riconosce la legittimazione a pretendere un equo compenso per ciascuna utilizzazione via etere o cavo o satellite non soltanto agli 'autori' (quali sono i soggetti con restrittiva enumerazione elencati nell'art.44), ma altresì, per le opere originariamente espresse in lingua straniera, "agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione ovvero adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi".

La qualificazione come autori, nel senso della originale creatività dell'apporto, dei soggetti che compiono la descritta attività 'elaborativa', deve ancora compiersi, ed a mio avviso in senso affermativo, alla stregua della generale previsione dell'art.4, che dichiara pienamente compatibile la

protezione dell'opera originaria come espressione di attività creativa dell'autore o degli autori con la tutela dell'elaborazione, menzionando nell'elenco non tassativo delle forme in cui essa si svolge, oltre che le traduzioni in altra lingua, modifiche, addizioni, adattamenti, riduzioni che costituiscono momenti indispensabili e qualificanti, oltre che estremamente impegnativi, dell'attività che per semplicità siamo portati a riassumere nel c.d. 'doppiaggio' dell'opera cinematografica o assimilata.

Senza che si renda necessario prendere posizione sull'accresciuto (o meno) elenco dei 'coautori' dell'opera cinematografica (nel senso di una 'lettura' dell'art.44 da integrare attraverso l'art.46 bis, 3), e pur limitando la ricostruzione del sistema all'equo compenso per ciascuna utilizzazione che valga a comunicare al pubblico l'opera via cavo o etere o satellite, riconoscimento in cui sono equiparati autori originari dell'opera e autori della elaborazione che l'abbiano tradotta e/o adattata in lingua italiana, il dato normativo sicuramente giustifica una riconsiderazione del ruolo dei direttori del doppiaggio, per la indispensabile funzione che gli stessi svolgono nel coordinare la complessa attività che conduce dall'opera espressa in una lingua straniera al prodotto fruibile dal pubblico italiano.

L'accostamento ai direttori d'orchestra o del coro sembra del tutto plausibile; decisiva è in ogni caso la constatazione, resa esplicita dal contratto collettivo con fedele aderenza alla realtà, che sul direttore del doppiaggio incombe la responsabilità artistica e tecnica del risultato della complessa e delicata attività elaborativa di traduzione e adattamento, attività che passa – come sempre il contratto nazionale di lavoro si esprime – attraverso la scelta, la regia ed il coordinamento dei doppiatori.

In conclusione, la dignità di opera di elaborazione sostanzialmente creativa attribuita ora all'adattamento per il doppiaggio (art.46 bis) ed i profili di impegno e di responsabilità che connotano l'attività dei direttori di doppiaggio conferiscono un saldo fondamento ed una persuasiva giustificazione alla proposta di una modifica dell'art.82 l. aut., che al punto 2 contempli, oltre ai direttori dell'orchestra o del coro, ed a seguire nell'elenco, i direttori di doppiaggio dell'opera cinematografica o televisiva. L'intervento additivo dal legislatore si rende necessario, come si è anticipato, non potendo la soluzione discendere dall'attività puramente ermeneutica, ed in particolare dall'interpretazione analogica della vigente previsione normativa.

**Avv. Prof. Pietro Rescigno**